



DEFIBRILLATORI:

Dal 2016 Scatta L'Obbligo Per Le Società e Associazioni Sportive

Con l'entrata in vigore del decreto Balduzzi si impone dal **2016** a tutte le società e associazioni sportive, anche dilettantistiche, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico (DAE o AED) nonché di disporre di personale adeguatamente formato durante le partite e gli allenamenti.

Nel dettaglio l'Allegato E al Decreto fornisce le linee guida che disciplinano la dotazione e l'impiego da parte di società e associazioni sportive di DAE .

Di seguito vengono riassunte le principali informazioni contenute nel predetto allegato:

- a) L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione sono a carico della società/associazione;
- b) I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs n. 46/97), devono essere resi disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante;
- c) Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato;
- d) **Le società e le associazioni sportive devono garantire la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti.** (Il numero di soggetti da formare e' strettamente dipendente dal luogo in cui e' posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente). Si sottolinea che per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni;
- e) I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche al fine di mantenerli in condizioni di operatività;
- f) Le società/associazioni sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile.

Il Decreto infine stabilisce che *l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che e' previsto soltanto per il personale sanitario. La società e' responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.*

STUDIO RIZZO

TARANTO - VIA VENETO N.116 - TEL./FAX 0997305417

www.studiorizzo.biz - E-Mail: info@studiorizzo.biz
